

PREMESSA

Con l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), adottato il 21 novembre 2018, con delibera n. 1074, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha individuato alcune modalità semplificate di attuazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza, e prevenzione della corruzione, specificatamente indirizzati ai comuni di piccole dimensioni.

Una di queste concrete semplificazioni, riservata ai soli enti sotto i 5mila abitanti, è la possibilità di adempiere con un unico provvedimento, che conferma il PTPCT già adottato l'anno precedente. Pertanto, l'organo di indirizzo politico -la Giunta nei comuni, ex art. 48 TUEL n. 267/2000 – può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'**assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno**, conferma il PTPCT già adottato.

Considerato il non verificarsi di casi di mala administration, si ritiene di confermare l'impostazione del piano 2021-2023 e di procedere nel contempo a un nuovo sistema di mappatura dei processi, secondo lo schema di seguito descritto, adottando il nuovo metodo di analisi e valutazione del rischio.

La necessità di adottare il nuovo sistema nasce da un attenta analisi dei processi e dalla necessità di uniformare i sistemi nel contesto della segreteria convenzionata Marcallo con Casone_ Boffalora S/T-Ossona, che hanno il medesimo Rpct e si avvalgono, nell'ambito di molti processi di funzionari in organico ai tre comuni, così come ampiamente descritto all'interno del piano 2021/2023

La “Mappatura dei processi”

All'interno dell'analisi del contesto interno, l'aspetto centrale è la cosiddetta mappatura dei processi che si articola in tre fasi: identificazione, descrizione e rappresentazione.

Identificazione:

L'identificazione è il primo passo per lo svolgimento della “mappatura” dei processi e consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere esaminati e descritti.

L'elenco è stato aggregato nelle cosiddette “aree di rischio”, intese come raggruppamenti omogenei di processi.

Le Aree di rischio obbligatorie e generali che sono riassunte nella tabella 3 dell'Allegato 1 al PNA 2019 e che vengono di seguito riportate modificando l'elencazione in uso nei precedenti Piani :

- Area A. "Acquisizione e progressione del personale";
- Area B. "Contratti Pubblici";
- Area C. "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario";
- Area D. "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economicodiretto e immediato per il destinatario";
- Area E. "Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio";
- Area F. "Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni";
- Area G. "Incarichi e nomine";
- Area H. "Affari legali e contenzioso".

Oltre alle aree sopra indicate l'Ente potrà individuare le "Aree Specifiche":

- Area I. "Attività di ";
- ".

Descrizione e rappresentazione

Successivamente alla fase di identificazione dei processi, l'attività di "mappatura" procede con la loro descrizione, ovvero l'individuazione, attraverso alcuni elementi salienti della loro modalità di svolgimento. Considerata la facoltà prevista in capo agli Enti caratterizzati da criticità organizzative di procedere ad una graduale descrizione dei processi, l'Ente si è impegnato ad implementare nel corso del triennio la mappatura.

Con il presente Piano si è avviato un processo di rivisitazione della mappatura, anche l'introduzione dell'INPUT e dell'OUTPUT con riguardo, quando possibile, alle singole attività che compongono il processo stesso che, pertanto, è così rappresentato:

Macro processo	Processo	Attività	Input/Output	Responsabilità
.....	Attività 1	Unità organizzative
		Attività n.	Unità organizzative n.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Come specificato da ANAC nell'Allegato 1 al PNA 2019 la valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione in cui lo stesso è identificato, analizzato e

confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

Per ogni processo/attività mappata la valutazione del rischio si sviluppa mediante tre fasi:

- identificazione del rischio
- analisi del rischio
- ponderazione del rischio

Identificazione degli eventi rischiosi

Nella fase di identificazione degli “eventi rischiosi” l’obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell’Ente, tramite i quali si concretizza un potenziale fenomeno corruttivo.

Il processo di identificazione è così costituito:

- definizione dell’oggetto di analisi ossia l’unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi;
- selezione delle tecniche e delle fonti informative: per l’individuazione degli eventi rischiosi ci si avvale, quali fonti informative, di confronti con i responsabili degli uffici che hanno conoscenza diretta dei singoli processi e attività e delle relative criticità, dell’analisi dei dati riferiti alle segnalazioni ed ai casi rilevati, ai precedenti giudiziari o disciplinari, dell’analisi dei rischi realizzati da altre amministrazioni simili, per tipologia e complessità organizzativa;
- individuazione e formalizzazione dei rischi: gli eventi rischiosi individuati vengono individuati con riferimento alle singole aree di rischio.

Analisi del rischio

L’analisi del rischio ha il duplice obiettivo di:

A. Analizzare i fattori abilitanti

Si intende comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l’esame dei cosiddetti “fattori abilitanti” della corruzione ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro. L’ANAC propone quali esempi l’assenza di controlli, la mancanza di trasparenza, l’esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, ecc.

Nel presente aggiornamento l’Ente ha arricchito la mappatura e l’analisi del rischio precedentemente effettuata procedendo ad una individuazione più specifica dei fattori abilitanti.

Per tale individuazione si è tenuto in considerazione sia le indicazioni del PNA 2019, sia l'esperienza di enti con i quali si collabora, quali i Comuni e il consorzio di Bonifica est Ticino Villoresi .

B. stimare il livello di esposizione al rischio

Per quanto concerne la stima del livello di esposizione, il percorso seguito è il presente:

- ☐ scelta dell'approccio valutativo: l'Autorità, nel PNA 2019, suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo ove l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri.
- ☐ individuazione dei criteri di valutazione: si recepiscono le indicazioni del PNA 2019 per la valutazione dei rischi, ma la valutazione non è ancora puntuale nella differenziazione tra "Rischio Inerente" e "Rischio Residuo".

B1. MISURAZIONE DEL LIVELLO TOTALE DEL RISCHIO INERENTE:

Per la valutazione del rischio inerente sono stati applicati n. 4 degli indicatori, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

n.	Indicatore	Livello	Descrizione
1.	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti	ALTO	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare.
		MEDIO	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare.
		BASSO	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare.

2.	Coerenza operativa: coerenza fra	ALTO	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che subiscono ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione
----	---	------	--

	le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	MEDIO	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale e/o regionale che subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore ma la prassi operativa, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono tendenzialmente costanti. Il processo è svolto da una o più unità operative.
		BASSO	La normativa che regola il processo è puntuale, subisce sporadici interventi di riforma, modifica e/o integrazione. Le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.
3.	Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico	ALTO	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari.
		MEDIO	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari.
		BASSO	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante.
4.	Livello di collaborazione del Responsabile del Processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano	MEDIO	Livello di stima generale attribuito in considerazione della difficoltà che ancora oggi si incontra in una gestione autonoma da parte dei soggetti interessati di un flusso informativo e di aggiornamento nei confronti del RPCT.

Tenendo conto dei valori risultanti si assegnerà un GIUDIZIO SINTETICO al Rischio Inerente ossia un valore complessivo associabile all'evento rischioso enucleato in riferimento al procedimento/attività.

Nello specifico il giudizio sintetico è così attribuito:

- applicazione del criterio generale di "prudenza" espresso da ANAC ossia nel caso in cui, per un dato oggetto di analisi siano ipotizzabili più eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio, si fa riferimento al valore più alto nella stima dell'esposizione complessiva del rischio;
- valutazione di dati oggettivi degli ultimi 3 anni inerenti a
 - mancanza di procedimenti giudiziari e/o di procedimenti disciplinari a carico di dipendenti dell'Ente per reati contro la P.A., falso e truffa (con particolare riferimento alle truffe aggravante all'amministrazione);
 - mancanza di procedimenti per responsabilità amministrativo/contabile;
 - mancanza di adozione di atti di autotutela per la presenza di gravi rilievi di irregolarità

- amministrativa;
- mancanza di segnalazioni e reclami (anche tramite il sistema del *whistleblowing*) aventi ad oggetto episodi di abuso, illeciti, corruzione vera e propria.

ANALISI DEI CONTROLLI/MISURE INTERNE ESISTENTI E ALLA VALUTAZIONE DELLA LORO EFFICACIA:

Una volta pervenuti alla valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio e, quindi, alla valutazione del rischio inerente di ciascun evento rischioso, occorre effettuare la valutazione delle misure e dei controlli esistenti.

Tale valutazione è effettuato avendo riguardo ai seguenti indicatori:

- livello di regolamentazione interna del processo e tracciabilità dello stesso;
- poteri e responsabilità nell'ambito del Parco;
- grado di concentrazione del potere decisionale - segregazione di funzioni;

La scala di valutazione sull'efficacia delle misure e dei controlli esistenti è espressa in ALTA, MEDIO-ALTA, MEDIA, BASSA.

Ponderazione

La fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, halo scopo di stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.
- la ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti